

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO IN MAGISTRATURA

2019-2020

Giappichelli Formazione

Responsabile scientifico

Vincenzo Lopilato

Docente

Vincenzo Lopilato

Tema di diritto civile

Azione di risoluzione, azione di riduzione del prezzo e azione di esatto adempimento nei contratti di vendita. Si tratti del regime giuridico, dei termini per proporre tali azioni, nonché delle modalità di interruzione della prescrizione.

Prima parte

1. Contratto di vendita.

1.1. Natura: contratto ad effetti reali e contratti ad effetti obbligatori. Principio del consenso traslativo (art. 1376). Dai contratti ad effetti obbligatori nasce un dovere di prestazione. Dai contratti ad effetti reali non nasce un dovere di prestazione realizzandosi con il semplice consenso il trasferimento della proprietà.

2. Garanzia per vizi: natura giuridica.

2.1. Art. 1490: *“il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore”*.

2.2. Art. 1497: *“quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi”*.

Le Sezioni della Cassazione hanno affermato che *“Il vizio riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la qualità inerisce alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono,*

nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra"
(sentenza 3 maggio 2019, n. 11748)

2.2. Natura giuridica.

I) Tesi dell'annullabilità per errore. Critica: il rimedio non è l'annullabilità e, inoltre, almeno per il risarcimento del danno occorre la colpa.

II) Tesi della responsabilità precontrattuale per omessa informazione. Critica: il rimedio non è solo il risarcimento.

III) Tesi dell'assicurazione. Critica: il rimedio non è l'indennizzo.

La tesi prevalente, seguita dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza citata, ritiene che si tratti di una responsabilità speciale per inattuazione dell'obbligazione contrattuale conseguente ad una vera e propria "anomalia dell'attribuzione traslativa". La specialità deriva dal fatto che il vizio preesiste alla stipulazione del contratto.

Le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato che "*disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativa alla immunità della cosa da vizi*".

che il disposto dell'art. 1476 c.c., là dove qualifica la garanzia per vizi come oggetto di una obbligazione, va inteso non nel senso che il venditore assuma una obbligazione circa i modi di essere attuali della cosa, bensì nel senso che egli è legalmente assoggettato all'applicazione dei rimedi in cui si sostanzia la garanzia stessa.

Seconda parte. Sezione prima

3. Azione di risoluzione e azione di riduzione del prezzo.

3.1. Art. 1492: "*nei casi indicati dall'art. 1490 il comparatore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione*".

3.2. Art. 1495: "*il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi del venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio e l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna, ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre fare valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna*".

3.3. Regime. L'azione di risoluzione e l'azione di riduzione ha natura oggettiva, la colpa è richiesta soltanto per il risarcimento del danno. Per quanto riguarda il requisito di non scarsa importanza per l'azione di risoluzione non è previsto anche se può ritenersi implicito nella stessa sussistenza del vizio.

3.4. Risoluzione del contratto per mancanza di qualità (art. 1497). Si applica il regime ordinario di responsabilità, con la sola specialità costituita dal rispetto dei termini di prescrizione e decadenza.

3.5. Onere della prova. Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 3 maggio 2019, n.11748) hanno affermato che il compratore-creditore “che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”. Si tratta di un principio diverso da quello generale che le Sezioni unite del 2001 hanno affermato proprio in ragione del fatto che si tratta di una responsabilità “speciale”, mancando un dovere di prestazione e, pertanto, non si possono applicare i principi della vicinanza della prova

3.6. Prescrizione: modo di estinzione dei diritti per decorso del tempo.

3.6.1. Interruzione.

L'art. 2943 cod. civ. prevede: i) una interruzione giudiziale (“*la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio*”); ii) una interruzione stragiudiziale (“*la prescrizione è inoltre interrotta dal ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore*”).

Il primo orientamento ritiene che la prescrizione si interrompe soltanto con la proposizione dell'azione giudiziale, in quanto: i) sul piano letterale si fa riferimento all'azione; ii) sul piano sistematico, la costituzione in mora presuppone che vi sia una obbligazione che possa ancora essere adempiuta.

Il secondo orientamento, fatto proprio dalle Sezioni unite (sentenza 11 luglio 2019, n.18672), ritiene che invece la prescrizione si interrompe anche in via stragiudiziale, in quanto: i) sul piano letterale, l'espressione non è vincolata; ii) sul piano della finalità, si evita di iniziare un giudizio necessariamente, con incentivazione a forme stragiudiziali di definizione della controversia, ritenendo applicabile analogicamente la norma sulla mora. In relazione alla situazione giuridica le Sezioni unite fanno riferimento ad un “diritto di garanzia”, non meglio qualificato. La dottrina, che ha commentato la sentenza, ha messo in rilievo come la Cassazione, pur premettendo che dalla vendita non nasca una obbligazione, poi sembra configurare la sussistenza di una situazione giuridica non meglio precisata.

Seconda parte. Sezione seconda

4. Azione di esatto adempimento

4.1. Nozione. Si tratta di un'azione non disciplinata e consiste nell'attività di riparazione o sostituzione del bene. Essa si distingue dall'azione di adempimento, che consiste nell'esecuzione della medesima prestazione inadempita.

4.2. Prima tesi (minoritaria): dalla vendita nasce un obbligo di fare e, pertanto, l'azione di esatto adempimento è un rimedio che nasce dallo stesso contratto di vendita.

4.3. Seconda tesi (maggioritaria): dalla vendita non nasce un'obbligazione. Le parti possono stipulare un successivo accordo con il quale il venditore si impegna a sostituire o riparare il bene.

4.3.1. Novazione: 1230. Se si sono i presupposti oggettivo (*aliqui novi*) e soggettivo (*animus novandi*) si estingue la precedente "obbligazione" di garanzia e nasce una nuova obbligazione. Invero, potrebbe anche dubitarsi dell'operatività di tale modo di estinzione delle obbligazioni, in quanto dalla vendita non nasce una obbligazione.

4.3.2. Se manca la novazione, ci saranno due "obbligazioni".

4.4. Termini di prescrizioni. Le Sezioni unite della Cassazione, con una sentenza del 2005, avevano ritenuto che per entrambe le "obbligazioni", operasse il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni. Le stesse Sezioni unite, con una sentenza del 2012, ha ritenuto, invece, che la garanzia per vizi rimane sottoposta al rispetto dei termini speciali e, in particolare, del termine di prescrizione di un anno. Il rischio di prescrizione derivante dal fatto che le parti non "coltivino" le iniziali azioni può essere evitato mediante l'istituto della interruzione della prescrizione.

5. Vendita beni consumo.

5.1. Nozione e ambito applicativo: beni di consumo oggetto dei contratti indicati nell'art. 128 cod. cons.

5.2. Azione di conformità: l'art. 130, comma 2, cod. cons. prevede che "in caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.

5.3. Regime. L'orientamento prevalente ritiene che sia un rimedio oggettivo. Si può proporre anche domanda di risarcimento del danno ma occorre la colpa.

5.4. Natura.

Tesi minoritaria: diritto di garanzia

Tesi maggioritaria: ritiene che dalla questa particolare tipologia di contratto nasca un obbligo di fare, trattandosi di beni di consumo, il che spiega il motivo per il quale si può proporre tale tipologia di azione.

5.5. Rapporti con i rimedi di risoluzione e riduzione del danno (art. 130, comma 7). Prima tesi maggioritaria: rapporto gerarchico, con preferenza dei rimedi di conformità. Seconda tesi minoritaria: alternative

5.2.2. Termini: art. 132

Parte prima.

In questa parte occorre inquadrare nel sistema il contratto di vendita e soffermarsi sulla natura giuridica della garanzia, analizzando il rapporto con i rimedi ordinari di inadempimento.

Parte seconda. Sezione prima

In questa parte occorre trattare delle azioni edilizie e dei termini della loro proposizione, analizzando il dibattito relativo alle modalità di interruzione alla luce di quanto affermato dalle Sezioni unite nel 2019

Parte seconda. Sezione seconda

In questa parte occorre trattare dell'azione di esatto adempimento, dei rimedi di sostituzione e riparazione alla luce della natura della garanzia, per poi analizzare la questione relativa ai termini di proposizione di tale azione e delle modalità di interruzione dei termini di prescrizioni.

Nella parte finale occorre trattare dell'azione di conformità, della sua natura e dei termini.

Giudizio

Il filo conduttore del tema è rappresentato dalla natura giuridica della garanzia per vizi del bene venduto. L'analisi di tale aspetto consente di trattare le specifiche questioni richieste relative ai termini di proposizione delle azioni edilizie e dell'azione di esatto adempimento, con particolare riferimento alle modalità di interruzione del termine.